



FACOLTÀ DI SCIENZE ECONOMICHE GIURIDICHE E POLITICHE

SCIENZE DELL'AMMINISTRAZIONE E

DELL'ORGANIZZAZIONE

DIRITTO TRIBUTARIO

2020/2021

LA TARI

Relatore Omar Murru

Professor Filippo Rau

CENNI SULL'EVOLUZIONE DELLA NORMATIVA

La Tari o tassa sui rifiuti, è stata istituita dall'art 1 comma 639 della Legge 147/2013 con la legge di stabilità, è la terza componente dell'imposta unica comunale IUC insieme a Tasi e IMU. La TARI ha sostituito la TARES dov'era ancora presente la vecchia TIA e si pagava per sostenere il servizio di raccolta, trasporto, smaltimento e recupero dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore art.1, comma 639, legge 147/2013. La TARES, come appena detto è stata l'**imposta sui rifiuti** fino al 31 dicembre 2013, ed era quindi il tributo comunale sui rifiuti, che oltre la gestione, andava a coprire anche altri servizi della comunità locale, come l'illuminazione, la manutenzione delle strade, i servizi di polizia municipale, l'anagrafe, il verde pubblico, l'istruzione e così via, introdotto dal cosiddetto decreto salva Italia del 2011. Questa tassa andava a sostituire le precedenti TIA («tariffa di igiene ambientale») e Tarsu («tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani»). La **TARI** tratta l'ultima versione del prelievo, dovuto per la copertura dei costi del servizio, svolto dai comuni in regime di privativa. Per rifiuto è corretto ricordare il d.lgs. 152/2006 che recita la seguente nozione: **qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o l'obbligo di disfarsi.**

La TARI rappresenta il corrispettivo che il Comune richiede a fronte del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti sul proprio territorio. La norma individua, quale **presupposto** per l'applicazione del tributo ai sensi dell'art 1 comma 641 legge 147 del 2013, *l'occupazione di locali ed aree scoperte che si trovano sul territorio del Comune, le cui superfici già dichiarate o accertate costituivano la **base imponibile** dei precedenti tributi.* Sono infatti tassati i locali di immobili adibiti a qualsiasi destinazione, con le relative pertinenze, le aree scoperte che non siano accessorie o

pertinenziali (ad esempio, sono accessorie, e pertanto escluse, le cantine, i locali di sgombero, le scale di accesso etc)

Sono inoltre escluse le parti comuni del condominio, quali indicate all'art. 1117 del codice civile. A titolo di esempio, è tassabile il giardino, ma non il posto macchina scoperto (cioè la parte di cortile condominiale utilizzata come parcheggio privato) La TARI e' corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria (periodo d'imposta)

APPROVAZIONE DELLE TARIFFE E CRITERI DI DETERMINAZIONE

Con deliberazione dei Consigli Comunali si determinano le tariffe, commisurandole ai criteri determinati dal D.P.R. 158/1999, distinguendo fra le utenze domestiche e non domestiche. La tariffa e' composta da una parte fissa, riferita al costo del servizio, calcolata rispetto alla superficie dell'immobile e da una parte variabile, riferita alla quantità di rifiuti prodotti, calcolata in modo presuntivo rispetto al numero dei componenti del nucleo familiare. Le tariffe sono finalizzate ad assicurare la copertura integrale dei costi del servizio di igiene urbana. Non può essere preteso più del 20% della tariffa, se il servizio di gestione dei rifiuti non sia svolto o sia effettuato in grave violazione della disciplina di riferimento, od interrotto per i motivi e con le conseguenze dannose o pericolose di cui all'art. 1 comma 656 della legge 147/2013; né si può pretendere oltre il 40% per immobili siti in zone ove non è effettuata la raccolta.

TARIFFA DELLE UTENZE DOMESTICHE

Per utenza domestica si intende l'utilizzo di locali adibiti esclusivamente a civile abitazione e loro pertinenze. Per queste utenze la TARI è applicata a carico dell'intestatario del foglio di famiglia anagrafico, nel caso in cui l'occupante i locali sia ivi residente, o a carico di chi ha comunque a

disposizione i locali negli altri casi. Il numero degli occupanti delle utenze domestiche è quello risultante al primo gennaio dell'anno di riferimento o, per le nuove utenze dalla data di inizio occupazione. Le variazioni intervenute successivamente avranno efficacia a partire dall'anno seguente. Previa richiesta da presentare all'Ufficio Tributi entro il 31 gennaio dell'anno successivo, ha diritto a riduzione o rimborso, con decorrenza dal secondo semestre di ogni anno, l'utenza domestica che rilevi una diminuzione del numero degli occupanti, riscontrabile dalle risultanze anagrafiche del primo semestre. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare (come ad esempio le colf che dimorano presso la famiglia). Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. A condizione che l'assenza, per un periodo non inferiore all'anno, sia adeguatamente documentata, la persona assente per servizio di volontariato, attività lavorativa, motivi di studio e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, non viene considerata ai fini della determinazione della TARI. Qualora nei locali oggetto di tassazione non risulti anagraficamente alcun nucleo familiare, verrà presuntivamente utilizzato il numero dei componenti del nucleo familiare risultante dall'anagrafe del Comune ove il soggetto passivo ha la residenza, che tale soggetto dovrà dichiarare salvo verifiche presso il Comune di residenza da parte degli uffici comunali. Il contribuente potrà richiedere l'utilizzo di un numero inferiore di componenti dimostrando formalmente che i locali non vengono utilizzati dall'intero nucleo familiare. Qualora il soggetto passivo sia una persona non fisica, dovrà essere dichiarato il numero di persone che utilizzano l'immobile, salvo verifiche da parte degli uffici comunali. Qualora nei locali oggetto di tassazione non risulti possibile determinare il numero degli occupanti di cui al comma precedente, verrà

presuntivamente utilizzato un numero di componenti del nucleo calcolato in base alle metrature dell'immobile secondo i seguenti parametri:

SUPERFICIE	MQ	N° COMPONENTI
Da	A	
0	50	1
51	70	2
71	110	3
111	150	4
151	190	5
191	OLTRE	6

CALCOLO DELLA TARIFFA TARI

La quota fissa della TARI si ottiene moltiplicando la superficie in metri quadri dell'immobile per la relativa tariffa fissa (determinata dal Comune di residenza in base al numero di persone che occupano l'immobile) secondo la formula (mq x tariffa fissa)

La quota variabile della TARI è invece determinata dal Comune in base al numero di persone che occupano l'immobile.

Le due quote vengono sommate e, al risultato ottenuto, viene applicato il tributo provinciale pari al 5% dell'imponibile.

Gli elementi utili per il calcolo della Tari sono:

- Superficie in mq
- Periodo di riferimento
- Nucleo familiare
- Quota fissa
- Quota variabile
- Quota provinciale del 5% dell'imponibile

Consideriamo un nucleo composto da 3 componenti e abitazione di 100 m² su base annua (365 gg)

Ipotizziamo che il Comune abbia deliberato le seguenti tariffe:

- Tariffa parte fissa: 0.814 euro
- Tariffa parte variabile (considerando 3 componenti): 96,11 euro
- Quota provinciale: 5%

Secondo la modalità corretta di calcolo si ottiene:

Parte fissa TARI	$0,814 \text{ €} \times 100 \text{ m}^2$	81,40 €
Parte variabile TARI	x 3 Componenti	96,11 €
Quota Provinciale	$0,05 \times (81,40 + 96,11)$	8,88 €
Totale TARI	$81,40 + 96,11 + 8,88$	186,39 €
Totale Arrotondato		186,00 €

La superficie imponibile

Riguardo all'individuazione della superficie imponibili ai fini TARI, l'articolo 1 commi 647 e 648 della Legge 147/2013 individuano diverse modalità in base alla categoria catastale cui è iscritto l'immobile: Immobili a destinazione ordinaria (Categorie catastali A, B, C) Per essi il comma 647 prevede che venga utilizzato nella determinazione della tariffa l'80 per cento della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 138 del 23 marzo 1998

Immobili a destinazione non ordinaria (Categorie catastali D, E, F) Per essi il comma 648 prevede che venga utilizzato nella determinazione della tariffa la superficie calpestabile, intesa come la somma delle sole superfici interne dei singoli ambienti che compongono l'immobile, al netto dei muri perimetrali e dei muri interni.

CLASSIFICAZIONE NORMATIVA DEI RIFIUTI

L'art. 184 e l'allegato D parte IV del D. Lgs. 152 del 3 Aprile 2006 classificano i rifiuti rispettivamente in: Rifiuti urbani o speciali, in base alla loro origine; Rifiuti pericolosi o non pericolosi, in base alla loro caratteristica di pericolosità. Il vigente Catalogo Europeo dei Rifiuti (CER) codifica ciascuna tipologia di rifiuto (urbano, speciale, pericoloso) in base alla composizione ed al processo di provenienza.

CER	
CLASSE CER	DESCRIZIONE
01	<i>Rifiuti derivanti da prospezione, estrazione da miniera e cava, nonché dal trattamento fisico o chimico di minerali</i>
02	<i>Rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura, acquacoltura, selvicoltura, caccia e pesca, trattamento e preparazione di alimenti</i>
03	<i>Rifiuti dalla lavorazione del legno e della produzione di pannelli, mobili, polpa, carta e cartone</i>
04	<i>Rifiuti fiuti dalla lavorazione delle pelli e dell'industria tessile</i>
05	<i>Rifiuti della raffinazione del petrolio, purificazione del gas naturale e trattamento pirolitico del carbone</i>
06	<i>Rifiuti dei processi chimici industriali</i>
07	<i>Rifiuti dei processi chimici organici</i>
08	<i>Rifiuti dalla produzione, formulazione, fornitura ed uso di rivestimenti (pitture, vernici, e smalti vetrati), adesivi, sigillanti e inchiostri per stampa</i>
09	<i>Rifiuti dell'industria fotografica</i>
10	<i>Rifiuti da processi termici</i>
11	<i>Rifiuti prodotti dal trattamento chimico superficiale e dal rivestimento di metalli ed altri materiali; idrometallurgia non ferrosa</i>
12	<i>Rifiuti prodotti dalla lavorazione e dal trattamento fisico e meccanico superficiale di metalli e plastica</i>
13	<i>Oli esauriti e residui di combustibili liquidi (tranne oli combustibili ed oli di cui ai capitoli 05, 12 e 19)</i>
14	<i>Solventi, refrigeranti, propellenti di scarto (tranne 07 e 08)</i>
15	<i>Rifiuti di imballaggio, assorbenti, stracci, materiali filtranti e indumenti protettivi (non specificati altrimenti)</i>
16	<i>Rifiuti non altrimenti specificati nell'elenco</i>
17	<i>Rifiuti delle operazioni di costruzione e demolizione (compreso il terreno proveniente dai siti contaminati)</i>
18	<i>Rifiuti prodotti dal settore sanitario e veterinario o da attività di ricerca collegate (tranne i rifiuti di cucina e di ristorazione non direttamente provenienti da trattamento terapeutico)</i>
19	<i>Rifiuti prodotti dagli impianti di trattamento dei rifiuti, impianti di trattamento delle acque reflue fuori sito, nonché dalla potabilizzazione dell'acqua e dalla sua preparazione per uso industriale</i>
20	<i>Rifiuti urbani (rifiuti domestici e assimilabili prodotti da attività commerciali e industriali, nonché dalle istituzioni) inclusi i rifiuti della raccolta differenziata</i>

D.Lgs. 152/2006 - Gerarchia dei rifiuti (art. 179)



La gerarchia si applica quale ordine di priorità della normativa e della politica in materia di prevenzione e gestione dei rifiuti

La gerarchia stabilisce, in generale, un ordine di priorità di ciò che costituisce la migliore opzione ambientale. Nel rispetto della gerarchia, devono essere adottate le misure volte a incoraggiare le opzioni che garantiscono il miglior risultato complessivo, tenendo conto degli impatti sanitari, sociali ed economici, ivi compresa la fattibilità tecnica e la praticabilità economica



Omar Murru

Matricola n° 2/67/00032